



COMUNE DI NEONELI

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 12 del 21/03/2011

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di proprietà comunale, posseduti per far fronte al disagio abitativo e prioritariamente in favore di categorie sociali deboli.
2. Per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale si provvederà mediante bando di concorso pubblico.

Articolo 2

Requisiti per l'assegnazione

Ha diritto all'assegnazione di un alloggio chi è in possesso alla data del bando di concorso dei sotto elencati requisiti:

- cittadinanza italiana;
- residenza anagrafica nel Comune di Neoneli da almeno due anni;
- non essere titolare, il richiedente o i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di uno o più alloggi, salvo se considerata malsana o carente di servizi igienici (se inadeguabile);

Articolo 3

Commissione

1. È istituita una apposita Commissione con il compito di valutare il possesso dei requisiti richiesti dal bando per l'assegnazione di alloggi ai soggetti in condizione di emergenza abitativa, nonché di formulare la graduatoria e decidere sugli eventuali ricorsi.
2. La predetta Commissione è così costituita:
 - a. dal Segretario Comunale
 - b. dal Responsabile del Servizio Tecnico
 - c. dall'Assistente Sociale
 - d. da altro dipendente comunale che fungerà anche da segretario verbalizzante
 - e. dal Responsabile del Settore Economico Finanziario.
3. La funzione di Presidente della Commissione è svolta dal Segretario Comunale.
4. La Commissione rimane in carica fino all'assegnazione definitiva.

Articolo 4

Graduatoria

1. Sulla base delle situazioni economiche e familiari, dichiarate e documentate dal richiedente in base alle prescrizioni del bando di concorso, la Commissione procede alla verifica dell'ammissibilità della domanda e all'attribuzione dei punteggi spettanti. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai singoli richiedenti, essa ricorre alla consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e ad accertamenti da affidare alle Autorità competenti.
2. La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande redige la

graduatoria provvisoria, con indicazione del punteggio conseguito dal ciascun concorrente nonché delle modalità e dei termini per proporre eventuali ricorsi. Tale graduatoria viene pubblicata per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

3. Entro quindici giorni dal termine della pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione, che deciderà sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi. Non sono valutabili, al fine della determinazione del punteggio del ricorrente, i documenti che egli avrebbe dovuto presentare entro il termine di scadenza del bando.

4. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che avessero conseguito lo stesso punteggio. Il sorteggio verrà effettuato in presenza degli interessati.

5. La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e costituisce provvedimento finale mediante la sua approvazione con determinazione del Responsabile del Settore competente.

Articolo 5

Punteggi per la formazione della graduatoria

Per la formazione della graduatoria il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri:

a1) per il reddito familiare complessivo derivante dalla Dichiarazione I.S.E.:

fino a €.5.000,00	punti 20
da €.5.001,00 a €10.000,00	punti 16
da €10.001,00 a €15.000,00	punti 12
da €15.001,00 a €20.000,00	punti 8
da €20.001,00 in poi	punti 1

a2) per le seguenti fasce di età:

da 18 anni a 25 anni	punti 1
da 26 anni a 35 anni	punti 2
da 36 anni a 45 anni	punti 4
da 46 anni a 55 anni	punti 6
da 56 anni a 65 anni	punti 10
da 66 anni in poi	punti 14

a3) presenza nel nucleo familiare di invalidità non inferiore all'80%, o invalidità minorile, da certificare da parte delle autorità competenti. Il punteggio è cumulabile fra tutti i disabili presenti nel nucleo familiare.

punti 2

a4) chi occupa nel territorio comunale un alloggio che debba essere lasciato subito libero e sgombero da persone e cose, senza possibilità di ottenere proroghe, in seguito a verbale di conciliazione in sede giudiziaria o sentenza o ordinanza esecutiva di sfratto.

punti 2

a5) per nuclei familiari con un solo genitore.

punti 2

Articolo 6 Segreto d'ufficio

1. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. È vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

Articolo 7 Assegnazione

1. La scelta degli alloggi da affittare è compiuta dai singoli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
2. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono sottoscrivere il contratto di locazione, da stipulare in forma pubblica amministrativa, e versare la prescritta cauzione oltre alle spese contrattuali.
3. All'atto della consegna degli alloggi verrà effettuato un sopralluogo dell'abitazione in contraddittorio tra l'assegnatario ed un funzionario comunale appositamente incaricato. Sulla base di quanto riscontrato in sede di sopralluogo verrà stilato apposito verbale che sarà firmato da ambo le parti. Analoga procedura verrà seguita prima che l'occupante lasci l'abitazione, al fine di verificare lo stato dei locali. Nel caso in cui si riscontrassero danneggiamenti rispetto a quanto verbalizzato al momento della consegna, sarà incamerata la cauzione versata prima della stipula del contratto e, qualora l'entità del danno sia superiore, il conduttore sarà tenuto al relativo rimborso.
4. L'assegnatario dovrà prendere stabilmente possesso dell'abitazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna risultante dal predetto verbale di sopralluogo, pena la decadenza dell'assegnazione.

Articolo 8 Revoca dell'assegnazione

1. È disposta, con provvedimento del Responsabile del Settore competente, la revoca dell'assegnazione con la contestuale risoluzione del contratto di locazione, che dovrà essere effettiva entro sei mesi, nei confronti di chi:
 - a) abbia subaffittato in tutto o in parte l'abitazione a terzi,
 - b) abbia usato l'abitazione per scopi illeciti o immorali,
 - c) abbia perduto i requisiti, di cui al precedente articolo 2, per l'assegnazione con verifica periodica triennale,
 - d) si renda moroso per un periodo superiore a 3 (tre) mesi.

Articolo 9 Canone di locazione ed oneri

1. Il canone mensile di locazione degli alloggi è determinato con i criteri stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Le spese condominiali e quelle ordinarie ed accessorie sono a carico dell'assegnatario.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua seconda pubblicazione che deve avvenire entro e non oltre i cinque giorni successivi all'esecutività della deliberazione che l'ha approvato.